

N. 945-521-804-A-ter

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORI GIANNINI E PEGORARO, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

nella seduta del 13 ottobre 1972

—
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11,
concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPONZIELLO, ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO,
ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUT-
TAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO,
CHACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO,
DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICIELI VITTURI,
de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI, GUARRA,
LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA,
MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSINI NEMAGNA,
MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PAZ-
ZAGLIA, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO,
ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, TASSI,
TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRI-
PODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

Presentata il 19 luglio 1972

—
Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11,
e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, MARRAS, MACALUSO EMANUELE, GIANNINI,
PEGORARO, ESPOSTO, DI MARINO, RIGA GRAZIA, MI-
RATE, MARTELLI, VALORI, BONIFAZI, SCUTARI**

Presentata il 22 settembre 1972

Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto

Presentata alla Presidenza il 6 novembre 1972

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima di esaminare il contenuto del disegno di legge n. 945 e le scelte che con lo stesso il Governo ha fatto, desideriamo porre alla vostra attenzione una questione di carattere pregiudiziale.

È noto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 14 luglio 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto « nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici ».

Il Parlamento, constatata la materiale impossibilità di provvedere tempestivamente all'adeguamento della legge 11 febbraio 1971, n. 11 alla sentenza innanzi richiamata, considerato che la conseguente situazione di *vacatio legis* avrebbe danneggiato gli affittuari, in particolare quelli meridionali, che dovevano pagare i canoni di affitto entro il successivo 15 agosto, approvò con procedura urgente la legge n. 462 dell'8 agosto 1972.

Fissato all'11 novembre 1972 il termine per l'approvazione delle nuove norme legislative in materia di affitto dei fondi rustici, il Governo avrebbe dovuto presentare con tempestività al Parlamento il relativo disegno di legge. Va ricordato che in tal senso il Governo assunse un preciso impegno.

Senonché, il disegno di legge n. 945 è stato presentato alla Camera dei Deputati solo il 13 ottobre 1972, a meno di un mese dal termine dell'11 novembre di cui alla legge n. 462 dell'8 agosto 1972.

Evidentemente i motivi del ritardo vanno ricercati nei contrasti, anche acuti, sorti tra le forze politiche che compongono e sostengono il Governo, per superare i quali (ma sono stati poi superati?) quelle stesse forze hanno avuto bisogno di oltre due mesi.

Responsabile di tale grave ritardo, il Governo pretendeva che il disegno di legge n. 945 fosse esaminato ed approvato dal Parlamento in tempi estremamente ristretti: meno della metà dei sessanta giorni previsti dalla Costituzione della Repubblica per la conversione in legge dei decreti-legge!

I deputati comunisti hanno respinto il tentativo del Governo di strozzare il dibattito e di limitare il confronto tra i diversi gruppi politici in sede di esame del provvedimento da parte della XI Commissione Agricoltura.

Il Governo non può arrogarsi il diritto di imporre al Parlamento di svolgere la propria funzione legislativa in maniera convulsa, di fissare tempi non adeguatamente ampi per lo esame e l'approvazione di provvedimenti di

legge, specie quando questi assumono notevoli dimensioni sotto il profilo economico, sociale e soprattutto politico, come quello concernente l'affitto dei fondi rustici. Questo modo di legiferare è inaccettabile perché è una delle cause, come spesso è avvenuto nel passato, dell'indeterminatezza, dell'imprecisione, di interpretazioni diverse di norme legislative, con conseguente grave nocumento per i cittadini interessati alle stesse e per il prestigio del Parlamento nazionale.

L'Assemblea inizia l'esame del disegno di legge n. 945 solo quattro giorni prima del termine di cui alla su richiamata legge n. 462 dell'8 agosto 1972.

In questa situazione è assolutamente impossibile approvare la nuova regolamentazione legislativa dell'affitto dei fondi rustici per l'11 novembre prossimo. Si va inevitabilmente incontro ad un altro periodo di *vacatio legis* in una materia molto delicata e complessa, considerato che, dopo quella della Camera, dovrà intervenire l'approvazione della legge da parte del Senato.

Come all'inizio dello scorso mese di agosto, la *vacatio legis* potrà danneggiare gli affittuari. Si impone allora l'urgente approvazione di una legge che proroghi ulteriormente la moratoria disposta con la legge n. 462 dell'8 agosto 1972.

Pertanto, onorevoli colleghi, vi chiediamo di accogliere la questione pregiudiziale, di sospendere l'esame del disegno di legge n. 945, che potrà essere ripreso anche a breve scadenza unitamente al problema della trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria e di colonia e nel contesto delle questioni più generali che il Parlamento dovrà affrontare per recepire nella legislazione italiana le direttive comunitarie del marzo 1972.

La Camera ed il Senato, liberatisi dell'assillo della scadenza di termini, potranno legiferare con ponderazione ed impegno maggiori per dare alla questione dei contratti agrari soluzioni le più organiche e giuste, avendo una visione di insieme della prospettiva e degli obiettivi da perseguire perché l'agricoltura italiana realizzi avanzati livelli di sviluppo, di ammodernamento, di competitività nell'ambito della CEE, e garantisca ai lavoratori agricoli autonomi e dipendenti redditi possibilmente pari a quelli delle categorie extra-agricole, stabilità sulla terra ed alti livelli di occupazione.

Abbiamo posto la questione pregiudiziale, innanzi succintamente illustrata, non per esimerci dall'entrare nel merito della sentenza

della Corte costituzionale n. 155 e del disegno di legge n. 945.

Onorevoli Colleghi, la maggioranza di governo ha tentato di giustificare il disegno di legge n. 945 sui fitti agrari, come un adempimento della decisione della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

Nel dibattito politico che si è sino ad ora svolto, le stesse forze hanno definito come pericoloso e persino costituzionalmente non corretto, le prese di posizione di chi, come anche noi comunisti, ha invece sottoposto a critica serrata la pronuncia della Corte costituzionale.

Da ciò l'esigenza di motivare il nostro atteggiamento per la necessità di riaffermare il dovere politico di tutte le forze democratiche di difendere la supremazia del Parlamento, ed una moderna, democratica, irreversibile interpretazione dei contenuti sociali della nostra Costituzione.

La Corte costituzionale ha infatti ritenuto inadeguati i canoni stabiliti e previsti dalla legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, rispetto alle: « esigenze della proprietà della terra, protette da una norma costituzionale »; e che: « i limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di conseguire un più razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali, non possono mai pervenire ad annullare le facoltà che formano la sostanza del diritto di proprietà ».

Un tale modo di argomentare risente evidentemente del vecchio modo di concepire la proprietà liberale e borghese, quale attributo primario della persona, preesistente all'ordinamento giuridico, e perciò inviolabile.

La proprietà concepita cioè quale sfera di adozione per l'individuo per l'esercizio della sua libertà e quale strumento economico e di potere per il raggiungimento della sua indipendenza sostanziale.

Da allora ad oggi però molte cose sono mutate.

All'interno dell'organizzazione della società borghese la posizione centrale del diritto di proprietà, e in particolare di quella fondiaria, si è venuta disgregando; mentre una grande spinta sociale ha posto l'accento sull'attitudine che i beni hanno a soddisfare più che le esigenze del singolo proprietario, i bisogni dell'intera collettività; è del tutto cambiato il rapporto tra le ragioni del singolo e quelle dello Stato e si è quindi affermato il carattere sociale del diritto di proprietà.

Tutto ciò è consacrato nella nostra Costituzione la quale stabilisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge

che ne determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (articolo 42).

E per la proprietà terriera privata (articoli 44 e 47) la Costituzione stabilisce una serie di vincoli diretti a favorire più equi rapporti sociali e il costituirsi della proprietà diretto-coltivatrice.

La proprietà è dunque, nell'ambito dei rapporti economici e sociali, quella che risulta dalle norme costituzionali e dalle leggi ordinarie, le quali stabiliscono che il carattere precipuo della proprietà è quello dello scopo economico-sociale, che si identifica con il benessere economico e collettivo.

Orbene la determinazione della utilità sociale quale funzione della proprietà, così come è prevista nella Costituzione comporta due conseguenze:

la prima è che la specificazione dell'utilità collettiva non sempre deve avvenire in via transativa tra le ragioni del singolo proprietario e della collettività, potendo anche comportare il prevalente sacrificio di uno degli interessi in questione.

Infatti la disciplina costituzionale, in questa materia, non è stata indirizzata ad una composizione o ad un temperamento delle posizioni eventualmente in conflitto, quanto piuttosto al riconoscimento esclusivo degli interessi coincidenti con il fine sociale perseguito.

Da ciò, allora, la considerazione, che non possono essere messi sullo stesso piano i proprietari assenteisti, e gli affittuari sia essi coltivatori diretti che imprenditori: il Parlamento della Repubblica già con altre leggi, ma massimamente con la legge n. 11 del 1971, ha identificato l'interesse sociale collettivo con quello degli affittuari, al fine di assicurare la unificazione della proprietà con il lavoro e con l'impresa.

In secondo luogo i principi su ricordati comportano che la concreta fisionomia che la utilità sociale deve assumere è di competenza degli organi legislativi: la determinazione della utilità sociale, infatti, comporta una così delicata valutazione dell'assetto generale del paese, anche quando si tratta di dettare una disciplina del tutto particolare, che essa non può essere responsabilmente fatta se non da chi, come il legislatore, gode della più ampia possibilità di valutazione e di giudizio.

Cosicché la Corte costituzionale non può arrogarsi il potere di sindacare nel merito, in che modo il legislatore abbia voluto raggiungere il fine sociale costituzionalmente previsto, perché ciò facendo la Corte si pone su un

terreno di indirizzo politico che le è estraneo, e finisce per affermare una pretesa di condizione politica che è un grave attentato alla supremazia del Parlamento e alla volontà popolare che in esso si esprime.

Il diverso indirizzo seguito dalla Corte costituzionale è quindi da respingere proprio per ristabilire un corretto rapporto con un organo sicuramente necessario al giusto funzionamento delle nostre istituzioni democratiche.

Onorevoli colleghi! Il Governo accetta acriticamente la sentenza della Corte costituzionale in quanto intende utilizzarla come una provvidenziale copertura politica delle proprie gravi scelte anticontadine.

Infatti, con il disegno di legge n. 945 il Governo non si limita a proporre l'adeguamento della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alla sentenza della Corte costituzionale, ma va ben oltre, accoglie le pretese della grande rendita fondiaria che, sostenuta dalle forze conservatrici (presenti anche nel partito della democrazia cristiana) reazionarie e fasciste, ha da tempo scatenato violentissimi attacchi contro la legge di riforma dell'affitto dei fondi rustici.

Il Governo con il suo disegno di legge, si è schierato con i percettori di grandi rendite parassitarie e contro oltre 650 mila affittuari le cui più importanti e significative conquiste realizzate con la legge n. 11 del 1971 tenta di annullare, non ha presentato una sola proposta a favore dei piccoli proprietari concedenti, anzi ha respinto finora quelle sostenute da tempo dai comunisti.

Il gruppo dirigente del partito della democrazia cristiana, impegnato com'è in una complessa operazione di recupero a destra, pericolosa per la democrazia italiana, tradisce così la sua larga base popolare e particolarmente quella contadina.

Il disegno di legge n. 945 è un segno emblematico della svolta a destra della democrazia cristiana e della politica antipopolare e restauratrice del Governo di centro-destra Andreotti-Malagodi, intesa a svuotare dei loro contenuti innovatori alcune leggi strappate con grandi lotte operaie, contadine, e popolari, nel corso della V legislatura, a determinare un'inversione di tendenza e un profondo senso di sfiducia nelle masse lavoratrici verso le istituzioni democratiche, ad abbandonare ogni e qualsiasi riforma di cui il paese ha estremo ed urgente bisogno.

Con tale politica il Governo e la sua maggioranza mirano a difendere, ripristinare e consolidare determinati interessi e privilegi

di classe, in certa qual misura colpiti o ridimensionati da certe leggi, come quelle relative all'affitto dei fondi rustici ed allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

Le rendite fondiaria urbana e agraria rappresentano veri e propri filtri attraverso i quali passa una parte rilevante del frutto del lavoro umano, il prelievo sistematico di una parte consistente di risorse, specie di quelle agricole, che poi vengono investite altrove, spesso in operazioni di carattere speculativo. Tali rendite, unitamente ad altre forme di parassitismo, rappresentano una seria, forte remora ad uno sviluppo equilibrato e democratico dell'economia italiana, e in particolare di quelle dell'agricoltura e del Mezzogiorno d'Italia caratterizzate, come è noto, dall'esodo massiccio oltre certi limiti di sicurezza, da redditi, salari e livelli occupazionali bassi, dalla rapina ad opera delle grandi concentrazioni industriali e monopolistiche.

Anche e soprattutto alla luce di queste considerazioni di carattere generale, noi giudichiamo il disegno di legge n. 945 assai grave, contrario agli interessi generali dell'agricoltura e del Mezzogiorno, oltre che a quelli degli affittuari.

Il punto di partenza obbligatorio dello esame della questione che ci sta di fronte è per tutti noi, onorevoli colleghi, la condizione degli affittuari. Si tratta di stabilire quale parte del reddito agricolo deve competere agli affittuari come remunerazione del loro lavoro e dei capitali impiegati.

E ciò non certamente per difendere interessi corporativi, ma avendo coscienza che assicurare agli affittuari una giusta remunerazione del loro lavoro significa determinare per oltre 650.000 imprenditori agricoli, ancora subordinati alla rendita fondiaria, una vera prospettiva di stabilità sugli oltre 3 milioni di ettari di terra investiti dal contratto di affitto, incentivare oggettivamente un loro maggiore impegno sul piano produttivo, significa compiere una scelta giusta ponendo gli affittuari, quali protagonisti, al centro di un nuovo processo di sviluppo e di ammodernamento di tanta parte dell'agricoltura italiana.

Risolvere in tal senso questi problemi significa porre le basi per trasformare i contratti di mezzadria e di colonia in affitto.

La legge n. 11 del 1971 aveva aperto ai coltivatori, specie ai giovani, nuove speranze ed una nuova prospettiva ed aveva bloccato in vaste zone e regioni agrarie del paese l'esodo, l'abbandono delle terre da parte di affittuari, coloni e mezzadri.

Ora il governo propone di aumentare i canoni di affitto e di elevare da 45 fino a 75 volte il coefficiente massimo moltiplicatore del reddito dominicale catastale.

È questo un duro colpo alla remunerazione del lavoro degli affittuari, un grosso regalo alla grande rendita fondiaria.

Ai nemici irriducibili della legge n. 11 del 1971, come l'attuale segretario del partito liberale italiano che considera quella legge « un grossissimo regalo giuridico agli affittuari », ed a coloro i quali sostengono che se i canoni sono bassi nessun proprietario dà più terre in affitto, noi vogliamo far rilevare che negli anni precedenti al 1971 quando cioè i canoni erano molto alti, non si è verificato uno sviluppo dell'istituto contrattuale dell'affitto.

Infatti, secondo i dati dell'ISTAT, nel decennio 1961-1970, tra i due censimenti agricoli, cioè quando non era ancora stata approvata la legge n. 11 del 1971, a causa degli alti canoni, in Italia gli ettari di terra condotti in affitto sono diminuiti da 2.218.000 a 1.862.000 (meno 356.000) mentre gli ettari di terra di aziende miste (affitto e proprietà) sono aumentati solo di 181.000 (da 3.744.000 a 3.925.000).

Nel 1970 il contratto di affitto operava sul 15 per cento della superficie agraria in Italia, contro il 49 per cento in Olanda, il 44 per cento in Francia.

Va rilevato che, a seguito dell'applicazione della legge n. 11 del 1971, la rendita fondiaria in Italia risulta ancora superiore del 20-30 per cento a quella di altri paesi della Comunità economica europea.

L'aumento dei canoni di affitto proposto dal Governo, oltre al trasferimento a favore della rendita fondiaria di una parte della remunerazione del lavoro e dei capitali degli affittuari, acquisita con la legge n. 11 del 1971, potrà provocare nei prossimi anni l'ulteriore diminuzione della superficie agraria investita dal contratto di affitto.

Tale tipo di contratto anziché divenire un elemento contrattuale moderno in agricoltura, secondo gli stessi orientamenti comunitari ed in base all'esperienza fatta in altri paesi della CEE, nel quale dovrebbero unificarsi i contratti di mezzadria dell'Italia centrale e quelli di colonia ed anormi esistenti nelle regioni meridionali, potrà risultare poco conveniente sotto il profilo economico per una parte notevole degli affittuari e per altri che intendessero intraprendere tale attività o che volessero condurre terre in affitto oltre a quelle in proprietà.

Il processo evolutivo della contrattazione agraria, iniziato con la legge n. 11 del 1971 e che dovrebbe diventare irreversibile, viene rimesso in discussione con quali conseguenze negative è facile prevedere.

Né si può pensare che gli affittuari saranno disposti ad accettare il ricatto della rendita fondiaria e del Governo: rassegnatevi a pagare alti canoni o sarete espulsi dalla terra.

Gli affittuari hanno diritto ad un'equa remunerazione del loro lavoro, di quello dei loro familiari e dei capitali impiegati.

Questa deve essere la finalità unica, o quanto meno prioritaria, di una regolamentazione legislativa moderna del contratto di affitto dei fondi rustici.

Anziché porsi questo obiettivo, il Governo propone di aumentare i canoni di affitto e non certamente avendo presenti i giusti interessi dei piccoli proprietari concedenti, delle vedove, dei pensionati, degli emigrati, di tanti cittadini che hanno investito nella terra i loro risparmi e che con i relativi canoni integravano i loro bassi redditi per vivere.

Infatti, con l'aumento dei canoni proposti dal Governo i problemi dei piccoli proprietari concedenti non si risolverebbero, mentre — come abbiamo già visto — diminuirebbe l'attuale bassa remunerazione del lavoro degli affittuari molti dei quali, specie nel Mezzogiorno, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, per ogni giornata lavorativa impiegata nella conduzione dei fondi non ricavano, al netto delle spese, nemmeno il salario contrattuale dei braccianti agricoli.

Né i piccoli proprietari concedenti potrebbero beneficiare dei coefficienti aggiuntivi, fino al massimo di 20 punti, poiché — particolarmente nella realtà di vaste zone e regioni meridionali — in grandissima parte i loro terreni concessi in affitto sono privi di investimenti fissi e di fabbricati aziendali e di quelli colonici ad uso abitazione che garantiscano adeguate e moderne condizioni alloggiative. Dei coefficienti aggiuntivi beneficerebbero senz'altro i grandi proprietari concedenti sia del Sud che del Nord.

Tutto ciò rafforza in noi il convincimento che abbiamo sempre avuto e manifestato durante la discussione svoltasi in questa Aula all'inizio dell'anno 1971 ed in occasioni successive: non si può continuare a legiferare in materia di contratti agrari se non si provvede contemporaneamente a tutelare i legittimi interessi dei piccoli proprietari concedenti con adeguati interventi dello Stato a loro favore, soprattutto sul piano sociale e fiscale.

I parlamentari comunisti nel corso della V legislatura ed all'inizio della VI hanno presentato precise ed organiche proposte in tal senso.

Se tali proposte fossero state accolte dai diversi governi e dalle loro maggioranze si sarebbe potuto evitare la strumentalizzazione che grandi agrari e forze eversive e fasciste hanno fatto dei piccoli proprietari concedenti sul piano politico ed elettorale dando agli attacchi reazionari contro la legge n. 11/1971 e contro le istituzioni democratiche una base di massa, specie in certe regioni meridionali.

Anche da parte della destra della democrazia cristiana è stata sempre invocata la situazione in cui erano venuti a trovarsi i piccoli concedenti, sulla cui sorte sono stati versati fiumi di lacrime, al fine di peggiorare la legge sull'affitto.

Queste forze ormai da tempo sono state smascherate dai fatti. I gruppi parlamentari della DC, del PLI, del PSDI, del PRI e del MSI ed il Governo, anche in occasione dell'esame del disegno di legge n. 945 da parte della XI Commissione agricoltura, hanno respinto le proposte dei deputati comunisti a favore dei piccoli concedenti.

Noi le ripresentiamo all'Assemblea nella fiducia che molti di voi, onorevoli colleghi, vorranno accoglierle. Se ciò avverrà, come noi auspichiamo, cadrà uno degli argomenti di fondo utilizzato da coloro che, Governo compreso, vogliono annullare le conquiste strappate dagli affittuari con la legge n. 11 del 1971, la stessa nuova legge che la Camera si appresta ad approvare risulterà completamente diversa dal disegno di legge governativo, i piccoli proprietari concedenti non saranno più una massa di manovra sotto l'influenza nefasta della destra economica e politica, ma parte integrante di un largo fronte di lotta per le riforme e lo sviluppo della democrazia.

Onorevoli colleghi! Il Governo, col disegno di legge al nostro esame, è andato oltre la sentenza della Corte costituzionale n. 155.

Infatti, con la predetta sentenza viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge n. 11 del 1971, nella parte in cui dispone che, nella determinazione della tabella per i canoni di equo affitto, sono presi a base i redditi dominicali.

Il Governo, invece, propone di aggiungere a quello di cui innanzi un secondo meccanismo per la determinazione dei canoni, da applicarsi nei casi in cui manchino le tariffe di reddito dominicale o i redditi dominicali stessi non corrispondano agli ordinamenti pro-

duttivi ed alle qualità di coltura, ovvero nei casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato rispetto ai livelli medi dei canoni. In questi casi i canoni di affitto dovrebbero essere determinati dalle Commissioni tecniche provinciali, sulla base dei criteri formulati dalla Commissione tecnica centrale e tenendo conto del valore medio della produzione lorda vendibile dell'ultimo quadriennio, detratto il reddito da lavoro del coltivatore diretto (quale?) compreso quello dei familiari effettivamente impegnati nella conduzione del fondo.

La certezza del diritto dell'affittuario in sede di determinazione del canone di affitto e di applicazione automatica della legge, che rappresenta la conquista più significativa conseguita con la legge n. 11 del 1971, verrebbe così vanificata.

Alle Commissioni tecniche provinciali sarebbero attribuiti enormi poteri e gli stessi proprietari concedenti, grazie al nuovo meccanismo proposto, avrebbero la possibilità d'ingerenza nella condotta delle imprese dovendosi stabilire il valore della produzione lorda vendibile del fondo locato.

Questa scelta del Governo è ancora più grave di quella relativa all'aumento dei coefficienti di moltiplicazione perché determinerebbe una situazione di estesa conflittualità tra le parti, anche sul piano giudiziario, di estrema incertezza del diritto dell'affittuario che verrebbe a trovarsi in una condizione di subordinazione rispetto al proprietario concedente. Tutto ciò non garantirebbe all'affittuario e alla famiglia una giusta remunerazione del loro lavoro?

La modifica, a favore dei proprietari concedenti, della composizione delle commissioni tecniche provinciali proposta dal Governo (quella è la sede ove si verifica lo scontro tra affittuari e concedenti) e la completa esclusione delle regioni anche dalla possibilità di nominare i componenti e i presidenti delle stesse commissioni (questioni queste non esaminate dalla Corte costituzionale) rappresentano altrettanto gravi scelte contro gli affittuari.

L'incertezza del diritto dell'affittuario e la estesa conflittualità tra le parti potrebbero provocare l'abbandono delle terre da parte di un notevolissimo numero di imprenditori coltivatori o la risoluzione del contratto e la loro cacciata dai fondi.

I proprietari concedenti avrebbero dalle norme proposte dal Governo ed innanzi esa-

minate una potente arma nelle loro mani per liberarsi di moltissimi affittuari coltivatori, i quali dovrebbero pagare canoni di affitto più alti (10 punti di coefficiente in più).

Onorevoli colleghi! La proposta di rivalutare periodicamente i canoni di affitto in denaro (ogni tre anni) è da noi giudicata assurda, immorale e pericolosa.

Assurda ed immorale perché si intende applicare una specie di scala mobile a favore della rendita fondiaria, mentre della stessa non beneficiano altre categorie di risparmiatori ed i pensionati coltivatori diretti.

Pericolosa perché introdurrebbe nella legislazione italiana un principio in forza del quale coloro che investono i loro risparmi non nella terra ma in buoni del tesoro, obbligazioni, ecc., potrebbero legittimamente chiedere che anche le loro rendite o i tassi di interesse sui loro capitali vengano periodicamente rivalutati in base agli indici di aumento del costo della vita ed alla svalutazione strisciante della moneta.

Inammissibile, in ogni caso, è il riferimento agli indici di aumento dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli determinati dall'ISTAT, perché quasi sempre tali prezzi non corrispondono a quelli effettivamente pagati al produttore, perché quasi mai agli aumenti di questi prezzi corrisponde un incremento del reddito netto degli affittuari e dei coltivatori in generale, i quali sono costretti a pagare prezzi sempre più alti per i prodotti industriali e per i mezzi tecnici occorrenti all'esercizio dell'impresa agricola.

Ciò è tanto più vero se si considera il fatto che nell'ultimo decennio i prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli hanno subito una ascesa preoccupante, mentre i redditi netti medi dei coltivatori italiani sono rimasti pressoché stagnanti e rispetto a quelli delle categorie extra-agricole hanno registrato un grave arretramento (rappresentano appena il 43 per cento) laddove l'obbiettivo da realizzare, più volte proclamato dai diversi Governi che si sono succeduti alla direzione del paese, è quello della parificazione dei redditi agricoli con quelli extra-agricoli.

La forma di pagamento dei canoni di affitto in denaro anziché in natura è stata affermata dalla legge n. 11 del 1971 per esaltare anche così la figura e la funzione imprenditoriale dell'affittuario coltivatore, perché lo stesso, disponendo di tutto il prodotto, possa essere più libero, possa aderire ad associazioni di produttori ed a cooperative, al fine di tutelare meglio i propri interessi, di costruirsi unita-

mente agli altri coltivatori un autonomo potere contrattuale e di difendersi dalla rapina monopolistica nella fase produttiva e in quella della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Onorevoli colleghi! il disegno di legge n. 945 ha un carattere spiccatamente politico e non tecnico. Esso rappresenta un grave tentativo restauratore, mirante a stravolgere e ad annullare i contenuti innovatori della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 e le conquiste degli affittuari italiani.

I deputati comunisti esprimono il loro netto e deciso al disegno di legge del Governo e vi invitano a respingerlo.

Con la presente relazione di minoranza riecheggia in quest'Aula la volontà di lotta degli affittuari, dei mezzadri, dei coloni, dei coltivatori diretti del nostro paese, riaffermata con la grande, entusiasmante manifestazione svoltasi a Roma il 25 ottobre scorso.

Indietro non si torna! hanno gridato all'unisono 70.000 contadini convenuti nella capitale.

Noi siamo al loro fianco in questa lotta e sottoponiamo al vostro esame, in alternativa al disegno di legge del Governo, le richieste che i parlamentari comunisti hanno avanzato con la proposta di legge n. 804 e ribadito nella discussione che ha avuto luogo in Commissione. Tale proposta di legge riconferma nella sostanza le conquiste ottenute dagli affittuari con la legge n. 11 del 1971 sia in materia di livelli dei canoni di affitto dei fondi rustici, sia relativamente all'intero meccanismo che riguarda l'automaticità nella determinazione del canone con riferimento al reddito diminuale.

A coloro i quali — come il relatore per la maggioranza onorevole De Leonardis — osservano che « i dati catastali attualmente non rispecchiano, in massima parte, le culture praticate ovvero sia non rappresentano il valore aziendale obiettivo », facciamo rilevare che la legge n. 11 del 1971 prevede che i proprietari concedenti possono chiedere in ogni momento la revisione dei dati catastali e « determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualità e classi catastali e dei coefficienti per la categoria corrispondente, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale ».

Non v'è chi non veda che tale norma risolve in senso positivo uno dei problemi di cui all'articolo 3 del disegno di legge governativo, ma è altrettanto chiaro che i proprietari concedenti, come conseguenza, debbono pagare giustamente le tasse.

Dalle esperienze acquisite nel primo anno di applicazione della legge n. 11 del 1971 sorge l'esigenza di apportare alla normativa in vigore alcune importanti innovazioni.

La competenza regionale in materia di contratti agrari, già prevista dal terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 11 del 1971, che così recita: « le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo e il massimo... », viene con la nostra proposta di legge non soltanto ribadita ma estesa. Affermiamo, infatti, la competenza delle regioni in materia di nomina delle commissioni tecniche provinciali e dei rispettivi presidenti; proponiamo di facultare le regioni ad autorizzare, con loro leggi, le commissioni tecniche provinciali ad elevare il coefficiente massimo fino a 55 volte ove esistano particolari situazioni relative a settori specifici dell'agricoltura di ciascuna regione o si sia determinato, nel primo quadriennio di applicazione delle tabelle, una variazione favorevole all'affittuario del rapporto tra l'indice dei prezzi dei prodotti agricoli alla produzione da un lato, e gli indici del costo della mano d'opera e dei mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'impresa. Alle regioni, infine, proponiamo di attribuire importanti compiti per quanto riguarda la fissazione dell'equo prezzo della terra ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Fino ad ora le norme legislative in vigore riguardanti il diritto di prelazione non hanno rappresentato per i coltivatori insediati su terreni di proprietà altrui una garanzia adeguata perché spesso le parti non sono riuscite a concordare un equo prezzo della terra a causa delle esose pretese dei proprietari.

I miglioramenti che proponiamo di apportare alla legge n. 11 del 1971 riguardano la durata minima del contratto e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti.

Circa la durata del contratto è appena il caso di rilevare che l'arma più efficace di cui si serve la proprietà terriera per ricattare gli affittuari coltivatori ed indurli a rinunciare all'applicazione della legge n. 11 è quella della minaccia di vendere la terra ad altro coltivatore diretto con conseguente risoluzione del contratto a norma dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244. Questa situazione, unitamente all'esigenza di garantire all'affittuario coltivatore una lunga durata del contratto di affitto che gli assicuri un sufficiente periodo di stabilità sulla terra, come avviene negli altri paesi della CEE, ci ha portati a proporre

la durata minima dei contratti di affitto a coltivatori in 18 anni, analogamente a quanto già avviene per gli affittuari conduttori, fermo restando la proroga in atto, facendo eccezione solo per i casi in cui il concedente sia un ex coltivatore diretto emigrato che voglia ritornare a coltivare direttamente il fondo.

In via preliminare proponiamo di affrontare e risolvere i problemi dei piccoli proprietari concedenti a favore dei quali è già stata approvata durante la scorsa legislatura, per iniziativa anche dei parlamentari comunisti, una legge di esenzione dalle imposte e sovrainposte gravanti sui fondi concessi in affitto. Riteniamo che si debba andare oltre i benefici già concessi. Stabilita l'area dei beneficiari dei provvedimenti, individuata in quelle categorie di concedenti che dispongono di un reddito complessivo non superiore a lire 2.200.000 all'anno e la cui proprietà non superi le 8 mila lire di reddito dominicale o le 20 mila lire qualora non dispongano di altri redditi oltre a quello loro derivante dall'affitto della terra, ovvero siano titolari di pensioni non superiori ai minimi di legge, si stabiliscono le provvidenze che possono così essere riassunte: rendere permanente il beneficio dell'esenzione fiscale, consentire ai piccoli proprietari concedenti che lo vogliano di poter vendere la terra ad enti pubblici, a condizione di favore, scegliendo tra diverse e vantaggiose forme di pagamento; concessione a favore dei piccoli concedenti, che non vogliono o non possano vendere la terra, di un contributo a carico dello Stato, rapportato alla minore entrata loro derivante dalla applicazione della legge sull'affitto dei fondi rustici.

La proposta di consentire al piccolo proprietario concedente di vendere la propria terra alle condizioni innanzi richiamate, ha un significato ed un valore indubbi per il concreto avvio di una politica strutturale nelle campagne e per lo sviluppo produttivo e dà la possibilità allo stesso di investire diversamente le somme ricavate dalla vendita della terra.

Infine, per quanto riguarda gli affittuari conduttori, l'esperienza ha dimostrato che non è opportuno escluderli dalla disciplina instaurata con la legge n. 11 dell'11 febbraio 1971. Tale esclusione determinerebbe immediatamente una spinta a non concedere più terreni in affitto ai coltivatori diretti, a trasferire ad affittuari conduttori terreni affittati a coltivatori. Se una differenziazione deve essere introdotta tra affittuari conduttori ed affittuari coltivatori diretti, come noi chiediamo

con la nostra proposta di legge, questa non deve tradursi in una maggiore rendita da pagare alla proprietà assenteista, ma deve andare a beneficio dello sviluppo produttivo e del miglioramento delle condizioni ambientali e civili dei lavoratori della terra.

Onorevoli colleghi! la nostra proposta di legge n. 804 rappresenta un punto fermo e sicuro per lo sviluppo di una nuova politica agraria nel nostro paese, in sostituzione di quella fallimentare fin qui perseguita dai diversi governi dominati dal partito della democrazia cristiana.

L'agricoltura italiana va profondamente trasformata, rinnovata e ammodernata, al fine di soddisfare le esigenze alimentari della popolazione e quelle di vita moderna e civile di tutti e lavoratori agricoli, di annullare le spinte inflazionistiche che vengono dalle campagne, di avviare un nuovo tipo di sviluppo economico rappresentando l'agricoltura, particolarmente nel Mezzogiorno, uno dei fattori trainanti dell'economia nazionale.

Sappiamo che per realizzare questi obiettivi non è sufficiente una moderna legislazione in materia di contratti agrari. Occorrono altri provvedimenti di riforma che debbono portare all'unificazione dell'impresa con il lavoro e la proprietà della terra, allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione agricola, alla realizzazione di moderne strutture di mercato e di una rete di industrie alimentari pubbliche gestite in forma associata dai produttori, ad una moderna assistenza tecnica, finanziaria e creditizia alle imprese coltivatrici singole ed associate, alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di irrigazione, specie nel Mezzogiorno, ad una moderna assistenza e previdenza ai lavoratori agricoli autonomi e dipendenti.

Tutto ciò dovrà essere fatto mediante la esaltazione piena, senza riserva alcuna, dei poteri che la Costituzione repubblicana attribuisce alle Regioni e della potestà legislativa primaria che le stesse hanno in materia di agricoltura.

Ecco, onorevoli colleghi, il significato di carattere generale della nostra battaglia contro il disegno di legge governativo sull'affitto dei fondi rustici.

Adempiremo fino in fondo al nostro compito in Parlamento e nel paese perché non passi la linea del Governo, sicuri di avere con noi gli affittuari, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e la parte sana del popolo italiano perché profonda è la coscienza che

si è maturata in loro della esigenza di rovesciare il Governo di centro-destra Andreotti-Malagodi prima che faccia troppo male al nostro paese e dell'esigenza inderogabile di aprire una nuova prospettiva politica per fare avanzare la svolta democratica propu-

gnata dai comunisti, che è la sola capace di avviare un profondo processo riformatore e di garantire lo sviluppo della democrazia.

GIANNINI E PEGORARO,
Relatori di minoranza.